Civile Ord. Sez. L Num. 26206 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 04/10/2026

Oggetto

**previdenza**

**R.G.N. 7694/2021**

Cron.

Rep.

Ud. 18/09/2026

CC

.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso 7694-2021 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN;

***- ricorrente -***

***contro***

[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted];

***- controricorrente -***

avverso la sentenza n. 436/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10/09/2020 R.G.N. 652/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**FATTI DI CAUSA**

1.Con sentenza del giorno 10.9.2020 n. 436, la Corte d'appello di L'Aquila respingeva l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del tribunale di Sulmona che aveva accolto la domanda proposta da [redacted] volto a far dichiarare non ripetibile l'indebito pensionistico dedotto dall'Inps per il periodo 1.1.08-31..12.12 e per l'importo complessivo di € 52.447,99, fondato sulla contemporanea prestazione di lavoro dipendente in una con l'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, avendo ritenuto il tribunale che il [redacted], all'atto della presentazione della domanda di pensione, aveva cessato la precedente attività lavorativa e non aveva agito con dolo avendo effettuato tutte le comunicazioni di legge (relativamente alla nuova attività lavorativa) e portando quindi tempestivamente a conoscenza dell'Inps la sua situazione, mentre l'indebito era scaturito da un errore dell'Istituto.

La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado.

2.Avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, l'Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre [redacted] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.Con il motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2033 c.c., dell'art. 52 della legge n. 88/89 e dell'art. 13 della legge n. 412/91, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stabilito che l'indebito sarebbe stato irripetibile, perché erano state fatte tempestivamente tutte le comunicazioni di legge, relative alla nuova assunzione; inoltre, secondo la Corte d'appello, l'Inps non aveva proceduto alla verifica annuale dei redditi del pensionato, per procedere entro l'anno successivo alla ripetizione dell'indebito, né aveva tenuto conto delle implicazioni portate dal DL n. 112/08, convertito in legge n. 133/08 che consente di cumulare il reddito da lavoro dipendente e pensione di anzianità.

2.Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che il requisito della inoccupazione ha natura di elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità (Cass. n. 16789/14; Cass. n. 4480/2013; Cass. n. 4898/2012; Cass. n. 11935/04; Cass. n. 6571/02; Cass. n. 6693/96; Cass. n. 5965/84 ed anche Cass. n. 19337/18) e che la sua ratio, estesa anche alla pensione di vecchiaia, consiste in una presunzione di bisogno che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost., l'erogazione della prestazione sociale; la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione di reddito da lavoro che ne consegue escludono lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, l'esigenza di garantire al medesimo, ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 2, mezzi adeguati alle sue esigenze di vita ( Cass. nr. 4900/2012).

E' stato pure evidenziato che la prestazione non possa essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 19337/18, cit.).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In riferimento a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che fossero state fatte tutte le comunicazioni dovute all'Istituto previdenziale, va rilevato che, come accertato dalla stessa Corte (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), la domanda di pensione di anzianità, ricorrendone il requisito contributivo è del 24.10.07, mentre in data 5.11.07 è stato instaurato il nuovo rapporto di lavoro, ed il trattamento pensionistico ha avuto decorrenza solo il successivo 1.1.08 (con il provvedimento di liquidazione della pensione del 7.12.2007, cfr. p. 9 del controricorso), pertanto, anche se il datore di lavoro aveva comunicato l'assunzione al Centro per l'impiego, tuttavia il [redacted] non aveva comunicato la sua rioccupazione, avvenuta solo qualche settimana dopo la domanda di pensione. Pertanto, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, ciò che rileva, nel caso di specie, è il fatto costitutivo del diritto alla pensione (la cessazione dell'attività lavorativa) che, in ragione del suddetto accertamento, non sussisteva al momento del suo riconoscimento, e ciò per l'assenza di una specifica comunicazione da parte dell'interessato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 2169/26).

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.9.2026.

La Presidente

Irene Tricomi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale